

DISCIPLINARE

La legge regionale 4 agosto 2000, n. 22 “Disciplina delle mostre – mercato”, modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 “Disciplina del commercio su aree pubbliche e modificazioni alla legge regionale 14 luglio 2000, n. 15 “nuova disciplina delle manifestazioni fieristiche e abrogazione della l.r. 16 febbraio 1995 n.6”

Ai sensi del modificato art. 2 – 1[^] comma della L.R. 22/2000 si intende per mostra – mercato di interesse locale, le manifestazioni sul suolo pubblico o privato, di cui il comune abbia la disponibilità, concernenti particolari specializzazioni merceologiche, quali l’antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l’oggettistica antica, i libri, le stampe, i fiori, le piante, gli oggetti di collezione, prodotti alimentari, prodotti a lavorazione artigianale.

Al fine di poter istituire una mostra mercato dobbiamo avere alcune peculiarità, tra cui:

1. Un interesse locale
2. Le manifestazioni devono avvenire sul suolo pubblico o privato, di cui il comune abbia la disponibilità
3. Devono concernere particolari specializzazioni merceologiche, quali l’antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l’oggettistica antica, i libri, le stampe, i fiori, le piante, gli oggetti di collezione prodotti alimentari, prodotti a lavorazione artigianale.

Il successivo articolo 11 bis stabilisce che si possono prevedere non più di **tre mostre – mercato** all’anno e alle quali possono partecipare, oltre agli operatori che esercitano l’attività commerciale in modo professionale, soggetti che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale.

Con provvedimento del Sindaco si stabilisce la data, il luogo, il numero di posteggi da assegnare, nonché le altre modalità e condizioni per lo svolgimento della mostra-mercato e possono svolgersi anche in giorni domenicali e festivi ed in deroga agli orari previsti per le attività commerciali.

ART. 1

DENOMINAZIONE

A – LE PETIT MARCHE’ DU BOURG – mesi di giugno/luglio e mese di dicembre

B- SAGRA DEL MIELE E DEI SUOI DERIVATI – mese di ottobre

Le mostre-mercato si svolgeranno nelle vie Chanoux e Tollen.

Settore:

A – antiquariato, cose usate, cose vecchie, oggettistica antica, stampe, fiori secchi, bigiotteria, oggetti in pasta di sale, artigianato tipico valdostano, abbigliamento tipico, profumeria naturali, saponi, candele, oggetti da collezione, cartonage, découpage, ceramiche dipinte a mano, patchwork, pizzi, centrini, maglie realizzati artigianalmente vischio, prodotti alimentari tipici regionali e oggetti in legno della Scuola di scultura di Châtillon;

B – miele valdostano, prodotti alimentari tipici regionali, promozione di altri prodotti abbinati alla lavorazione artigianale inerente il miele ed i suoi derivati, candele, attrezzi per l'apicoltura, fiori, oggettistica a tema con la manifestazione e oggetti in legno della Scuola di scultura di Châtillon e non.

Agli effetti del presente regolamento si intendono oggetti di antiquariato quelli vecchi di almeno 50 anni, facendo riferimento alla data di costruzione dell'oggetto e non all'età del materiale eventualmente usato per la costruzione, ricostruzione, completamento o abbellimento con rispetto del settore denominato "modernariato".

E' in ogni modo vietato porre in vendita cose usate con meno di 30 anni di età, prodotti nuovi, riproduzioni d'epoca e oggetti attualmente in produzione ad esclusione di francobolli, monete, medaglie e libri nuovi se specifici del settore arte antiquariato"

ART. 2

POSTEGGIO E RELATIVE DIMENSIONI

Per posteggio si intende la parte di area pubblica, o di area privata di cui il comune abbia la disponibilità che è data in concessione e si intende l'intera superficie occupata dal banco di vendita, dalle attrezzature, dalle merci e dagli automezzi.

Si intende per fronte il lato del banco a contatto del pubblico, per retro banco il lato del banco a contatto del rivenditore, per fianchi i restanti lati.

I posteggi a disposizione, suddivisi in tre zone A – B – C, sono n. 150 ed avranno le seguenti dimensioni: 2, 4, 6, 10 e 12 metri.

Le dimensioni del posteggio indicate si intendono riferire al massimo ingombro dello stand.

Ogni posteggio non potrà essere occupato contemporaneamente da più soggetti. E' fatto divieto di dividere il proprio posteggio con gli altri soggetti, assumere in carico merce in conto vendita di altri colleghi sprovvisti della relativa concessione.

In nessun caso è consentito depositare attrezzatura al di fuori dell'area del posteggio assegnato con assoluto divieto di ingombrare i passaggi per il pubblico.

E' vietato chiudere la parte laterale dei banchi con assi o altre coperture quando ciò nasconda o impedisca la vista dei banchi vicini.

Gli operatori sono tenuti a parcheggiare i veicoli di trasporto nei luoghi di sosta comunali.

Nel parco del Castello Gamba saranno a disposizione degli espositori, previo pagamento del noleggio, alcune casette di legno

ART. 3

DOMANDE DI CONCESSIONE

La partecipazione alla mostra mercato avverrà mediante invio di domanda di partecipazione in competente bollo annullato con data o firma.

Possano essere ammessi a partecipare anche gli enti, le associazioni ed i soggetti, senza scopo di lucro, o per mero scopo hobbistico, interessati a svolgere attività di promozione ed esposizione o a proporre servizi ed iniziative legate alle tematiche che caratterizzano la manifestazione.

Il comune si riserva di non ammettere all'esposizione i prodotti che non siano ritenuti attinenti alla tipologia della manifestazione o siano ritenuti in contrasto con le finalità della stessa.

Le domande di partecipazione, indirizzate al Comune di Chatillon –Ufficio Commercio, **in bollo competente annullato con data o firma, dovranno pervenire tassativamente entro 25 novembre 2022** e la data di presentazione, ai fini dell'ammissibilità, è rilevabile:

- Pec: protocollo@pec.comune.chatillon.ao.it
- **Data spedizione EMAIL** info@comune.chatillon.ao.it
(con marca da bollo annullata con la data o la firma)
- **Data di presentazione all'Ufficio protocollo**
- **Data spedizione raccomandata A/R (Via Chanoux 11 cap 11024 Châtillon)**

La presentazione della domanda di partecipazione costituisce proposta irrevocabile per il richiedente e comporta l'accettazione del presente disciplinare, visibile sul sito del Comune.

La domanda di partecipazione dovrà essere fatta su apposito modulo predisposto dal Comune, compilato in ogni sua parte e sottoscritto.

Alla domanda deve essere allegata copia di un documento d'identità in corso di validità.

I titolari di esercizio di vicinato del comune dovranno presentare l'adesione alla manifestazione su apposito modulo predisposto.

ART. 4

ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA O POSTEGGIO

L'assegnazione dell'area espositiva è di esclusiva e discrezionale competenza del Comune che per garantire pari opportunità di accesso agli espositori si avvale delle seguenti regole:

1. L'assegnazione delle postazioni avviene tenendo conto dell'ordine di arrivo delle domande, delle caratteristiche dei prodotti da esporre, delle esigenze organizzative e dalle dimensioni delle strutture espositive.
2. Eventuali richieste particolari formulate dall'espositore all'atto della presentazione della domanda di partecipazione s'intendono puramente indicative e non impegnano in alcun modo il Comune né possono in alcun modo condizionare la domanda di partecipazione

Il Comune procederà alla selezione delle richieste fino alla concorrenza degli spazi espositivi disponibili.

Saranno prese in esame solo le domande pervenute in tempo utile.

Le domande pervenute fuori termine saranno esaminate solo ed esclusivamente in caso di mancata copertura degli spazi espositivi disponibili.

Agli aspiranti espositori esclusivamente non alimentare che, non avendo prodotto domanda di ammissione, si presenteranno entro le ore 9.00 della domenica, solamente nel caso in cui si rendessero disponibili postazioni, e ad insindacabile giudizio del Comune in base all'articolo trattato ed alla documentazione prodotta prevista dalla legge, potranno essere ammessi, dell'occupazione di suolo pubblico.

Qualora a seguito di cause di forza maggiore e di pubblica utilità determinate con ordinanza motivata dal Sindaco, l'Amministrazione Comunale sia costretta a non rendere disponibili alcuni posteggi, ai titolari degli stessi saranno assegnati posteggi sostitutivi scegliendoli tra quelli più simili, per caratteristiche e localizzazione a quelli annullati.

Per motivi di pubblico interesse, il Comune può revocare l'assegnazione dell'area, senza alcun onere o rischio per il Comune stesso.

Nel caso in cui per motivi imprevisi, cause di forza maggiore o altri motivi di qualsiasi natura la manifestazione programmata non dovesse o non potesse effettuarsi, le domande di partecipazione si intenderanno automaticamente annullate senza che gli espositori, per esplicita convenzione possano ricorrere contro il Comune a qualsiasi titolo o causa.

Nel caso in cui la manifestazione, dopo l'avvenuta apertura, dovesse venire sospesa o interrotta a causa di eventi imprevisi, all'espositore non compete alcun diritto a reclamare danni o rimborsi per le spese sostenute per la locazione dell'area espositiva, per l'allestimento degli stand, per i costi organizzativi e per qualunque altro titolo sostenuti.

Gli espositori che necessitano di corrente elettrica o gazebo o che utilizzano furgoni o altri mezzi per l'esposizione e la vendita dei prodotti dovranno comunicarlo nella domanda di adesione alla mostra mercato.

ART. 5

OBBLIGHI

È obbligatorio tenere esposto in modo ben visibile sul banco di vendita un documento identificativo, sul modello predisposto dall'Amministrazione Comunale, contenente i dati anagrafici ed il numero del posteggio.

Ogni articolo di merce in vendita dovrà essere munito di prezzo in modo tale che lo stesso sia di chiara e facile percezione.

La mostra delle merci deve avvenire in modo da non impedire la visuale dei banchi vicini, danneggiare l'attività di altri venditori o intralciare la circolazione pedonale e veicolare. Vi sarà il divieto di circolazione veicolare durante la manifestazione.

Gli spazi espositivi dovranno essere tenuti aperti con la presenza dell'espositore o dei suoi incaricati, durante l'orario di apertura al pubblico e per tutto lo svolgimento della manifestazione.

L'abbandono della postazione prima della chiusura della manifestazione pregiudica la completezza dell'esposizione a danno dei visitatori, pertanto il Comune si riserva di non ammettere alle eventuali edizioni successive delle manifestazioni gli espositori che incorrano in tale inadempienza.

Il Comune si riserva la facoltà di escludere dalla mostra-mercato gli espositori che durante la manifestazione si dotano di mezzi, gazebo o altro materiale non segnalato nella richiesta di adesione che possono arrecare danni o pericolo.

Per i prodotti alimentari si richiede un abbigliamento consono, guanti in lattice, etc .

Gli espositori che rinunciano a partecipare alla manifestazione dovranno comunicarlo entro due giorni dalla data prevista mediante PEC o EMAIL.

ART. 6

DIVIETO

È assolutamente vietato, nel collocare i banchi, fare buchi nel suolo con qualsiasi mezzo senza autorizzazione specifica. Il piede del banco ed i pali di sostegno delle tende devono avere una base di appoggio atta ad impedire la penetrazione ed il danneggiamento della pavimentazione.

È vietato danneggiare, deteriorare o insudiciare il suolo e accendere fuochi se non in apposite apparecchiature. Dette apparecchiature dovranno essere posizionate in modo tale da non danneggiare la pavimentazione e sarà obbligatorio avere con se un estintore. Le scorie e le ceneri che dovessero finire sul suolo pubblico dovranno essere raccolte perfettamente e portate ai punti di raccolta della nettezza urbana, unitamente agli altri eventuali rifiuti. È vietata la vendita a chiamata con qualsiasi mezzo, grida esagerate o alti richiami chiassosi o molesti. È vietato l'uso da parte degli espositori di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni. In ogni zona adibita a mostra mercato è vietato tenere condotte scorrette verso i colleghi, il pubblico e del personale addetto alla sorveglianza.

ART. 7

OPERAZIONI DI PULIZIA

I venditori devono mantenere pulito il suolo nella parte sottostante al banco e nell'area di posteggio sia durante l'occupazione sia all'atto della rimozione del banco stesso.

I rifiuti di qualsiasi genere devono essere posti in recipienti adatti, collocati dietro o sotto i banchi.

Alla rimozione del banco sarà cura di ogni espositore provvedere allo sgombero dei propri rifiuti che non potranno essere abbandonati in loco.

Potrà essere richiesto da parte dell'organizzatore il risarcimento di eventuali danni arrecati a seguito dell'ingombro dei rifiuti prodotti ed abbandonati in loco e da eventuali macchie di unto o altro sulla pavimentazione.

ART. 8

RESPONSABILITA'

L'Amministratore comunale non risponde dei furti eventualmente subiti dagli espositori nel corso della manifestazione e per eventuali danni verificatesi per vento, agenti atmosferici o qualsivoglia altro motivo.

L'espositore è responsabile di tutti i danni eventualmente causati alle persone ed alle cose, dai prodotti esposti, dagli allestimenti, dalle installazioni di impianti elettrici, idrici, etc. fissi e mobili, dalle costruzioni, dai materiali pubblicitari, dai mezzi di trasporto usati, dalle macchine in funzionamento, dal personale alle sue dipendenze, dai propri collaboratori e da quant'altro presente nello stand.

ART. 9

SANZIONI

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento si applicheranno a carico dei trasgressori, le sanzioni previste dall'articolo 29 del D.L. 31 marzo 1998 n. 114 oltre che dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

L'amministrazione comunale può avvalersi di un comitato ispettivo, nominato dal Sindaco o suo delegato, al fine di verificare l'idoneità delle merceologie effettivamente trattate con la specializzazione della fiera e per controlli inerenti alla pulizia finale.

ART. 10

NORME TRANSITORIE

Il comune si riserva di stabilire, anche in deroga al presente regolamento, norme e disposizioni che riterrà opportune per lo svolgimento delle manifestazioni ed i servizi ad essa inerenti.

ART. 11

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 2019

In base all'emergenza Covid-19 dovranno essere rispettate le disposizioni sanitarie vigenti. La mostra mercato potrà essere annullata in caso di ulteriore emergenza.